II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1° marzo 1971
che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(71/120/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante la fine del periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 [2], 26 giugno 1969 [3], 30 giugno 1969 [4], 15 settembre 1969 [5] e 20 dicembre 1969 [6] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga d'accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, facendo salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali, oggetto dei vigenti accordi bilaterali, negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, è risultato, come lo confermano tra l'altro le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi, il cui elenco è riportato in allegato, possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 20.
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(5) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(6) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo rinnovo
Germania	Afganistan	Accordo commerciale Scambio di lettere	31. 1. 1958 10. 5. 1967	1. 6. 1972
Germania	Filippine	Accordo commerciale	28. 2.1964	12. 8. 1972
Germania	Svezia	Accordo commerciale	26. 1. 1951	1. 7. 1972
Germania	Turchia	Accordo sulla circolazione delle merci	16. 2. 1952	30. 6. 1972
Germania	Iugoslavia	Accordo commerciale e Protocollo	11. 6. 1952 16. 7. 1964	30. 6. 1972
Benelux	Honduras	Accordo commerciale	30. 1. 1959	28. 5. 1972
Benelux	Marocco	Accordo commerciale	5. 8. 1958	30. 6. 1972
Benelux	Iugoslavia	Accordo commerciale	18. 6. 1958	30. 6. 1972
Francia	Grecia	Accordo commerciale	9. 6. 1962	30. 6. 1972
Francia	RAU	Accordo commerciale	10. 7. 1964	10. 7. 1972
Italia	Austria	Accordo commerciale Scambio di lettere	19. 5. 1949 14. 11. 1961	30. 6. 1972
Italia	Danimarca	Accordo commerciale	12. 7. 1957	14. 7. 1972
Italia	Spagna	Accordo commerciale Processo verbale	28. 6. 1960 1°. 4. 1967	8. 6. 1972
Italia	Grecia	Accordo commerciale	10. 11. 1954	1. 7. 1972
Italia	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1°. 7. 1960	30. 6. 1972
Italia	Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1972
Italia	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1972